

AGIBILITÀ SINDACALI NEL SETTORE DEL CREDITO ABI DOPO L'ACCORDO 25 FEBBRAIO 2019

NOTA PER I DELEGATI

È stata raggiunta in data 25 febbraio 2019 l'intesa tra ABI e OO.SS. per il rinnovo dell'accordo in tema di libertà sindacali.

Il verbale sottoscritto ha decorrenza 1° gennaio 2019 e interviene sui seguenti argomenti:

- criteri volti a determinare il quantitativo di **permessi a cedola** spettanti a ciascuna Organizzazione sindacale,
- numero dei **dirigenti sindacali** che possono essere oggetto di **segnalazione** (ai fini dell'utilizzo dei permessi a cedola),
- **distacchi dei Segretari degli Organi di Coordinamento**,
- **composizione delle Delegazioni sindacali di gruppo**,
- **diritti di assemblea**,

e lascia invariati gli aspetti non trattati, per i quali, in attesa della redazione del testo coordinato della disciplina in materia (prevista entro il 30 giugno prossimo), occorre continuare a fare riferimento a:

- precedenti accordi in materia di libertà sindacali del 7 luglio 2010 e del 25 novembre 2015,
- accordo quadro sugli assetti contrattuali del 24 ottobre 2011 (durata in carica delle R.S.A.: v. oltre),
- CCNL (per questioni, non affrontate nella presente nota, in tema di: relazioni sindacali di gruppo - decorrenza, procedura di rinnovo e materie demandate alla contrattazione di secondo livello).

Anche in vista della discussione che si aprirà nel gruppo UBI sul tema delle agibilità sindacali, riteniamo utile fornire attraverso questa nota una sintesi aggiornata di quanto previsto a livello nazionale, con particolare riferimento ai **PERMESSI SINDACALI** retribuiti e alle **ASSEMBLEE IN ORARIO DI LAVORO**.

SOMMARIO

I PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI.....	2
PERMESSI SINDACALI A CEDOLA	2
Chi può utilizzare i permessi a cedola.....	2
Modalità di utilizzo dei permessi a cedola	3
PERMESSI SINDACALI PER LE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI	3
Costituzione della rappresentanza sindacale aziendale	3
Permessi spettanti.....	4
Distacchi a tempo pieno dei segretari degli Organi di Coordinamento di gruppo.....	5
I DIRITTI DI ASSEMBLEA IN ORARIO DI LAVORO.....	5
Unità produttive di minori dimensioni	6
ASSEMBLEE IN ORARIO DI SPORTELLO	6

I PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI

I permessi sindacali retribuiti possono essere distinti in due tipologie:

- permessi sindacali a cedola,
- permessi sindacali per le Rappresentanze sindacali aziendali.

PERMESSI SINDACALI A CEDOLA

I permessi a cedola derivano dall'attribuzione a ciascuna Organizzazione sindacale di un **monte ore annualmente determinato in base al numero degli iscritti**.

L'accordo del 25 febbraio 2019 ha modificato i precedenti criteri per la quantificazione dei permessi, introducendo la seguente modalità di determinazione:

Organizzazioni con rappresentatività superiore al 5% dei lavoratori iscritti (*quindi con una percentuale degli iscritti, calcolata sul totale dei lavoratori iscritti, superiore al 5%*)¹

7 ore e 17 minuti all'anno
per ciascun iscritto²

Dal 1° gennaio 2019, non sono più attribuite cedole alle Organizzazioni sindacali con una rappresentatività non superiore al 5%, le quali dalla stessa data non sono più ammesse alla contrattazione collettiva nazionale.

I permessi a cedola sono "fisicamente" rappresentati da tagliandi numerati e contrassegnati con l'anno a cui si riferiscono, e sono consegnati dall'ABI alle Organizzazioni sindacali (che ne curano la distribuzione alle proprie strutture periferiche).

Ogni tagliando corrisponde ad un permesso di 15 minuti.



CHI PUÒ UTILIZZARE I PERMESSI A CEDOLA

L'utilizzo dei permessi a cedola è consentito ai **dirigenti sindacali** che rivestono cariche sindacali a livello nazionale e/o di strutture periferiche territoriali, **segnalati** in via telematica all'ABI: per la FISAC la segnalazione è effettuata dalla struttura regionale alla quale le Segreterie territoriali devono fare riferimento.

Sussistono dei limiti numerici alla segnalazione dei dirigenti sindacali, calcolati in percentuale sugli iscritti in base ai seguenti criteri, modificati in senso favorevole dall'accordo 25 febbraio 2019:

- fino a 14.000 iscritti 6,5% degli iscritti
- da 14.001 a 50.000 iscritti 4,7% degli iscritti³
- oltre 50.000 iscritti 4,2% degli iscritti⁴

Quindi, nel caso, per esempio, di un'Organizzazione sindacale con 20.000 iscritti, ai fini dell'utilizzo dei permessi a cedola è possibile segnalare in media 1 dirigente sindacale ogni 21,3 iscritti circa.

¹ La rilevazione è effettuata con riferimento al 30 settembre dell'anno precedente.

² In precedenza pari a:

- 6 ore e 51 minuti per le Organizzazioni con rappresentatività superiore al 5% dei lavoratori iscritti
- 4 ore per le Organizzazioni sindacali con almeno 3.000 iscritti e una rappresentatività fino al 5% dei lavoratori iscritti.

³ in precedenza 4,5%

⁴ in precedenza 4%

UTILIZZO DEI PERMESSI A CEDOLA DA PARTE DEI DELEGATI AI CONGRESSI

Inoltre in occasione dei **congressi nazionali o periferici** le cedole possono essere utilizzate dai **delegati** che non rivestano cariche sindacali a livello nazionale e/o di strutture periferiche territoriali a condizione che i nominativi siano **comunicati all'azienda** di appartenenza dalle competenti strutture sindacali con un preavviso di almeno **10 giorni lavorativi**.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEI PERMESSI A CEDOLA

COMUNICAZIONE ALL'AZIENDA E CONSEGNA DELLE CEDOLE

La comunicazione relativa alla fruizione di un permesso a cedola (firmata da un componente della Segreteria della struttura di appartenenza) deve essere effettuata con un **preavviso** di norma di almeno **1 giornata lavorativa**.

Le cedole relative al permesso fruito vanno consegnate entro 48 ore dal rientro in servizio, salvo il caso di dirigenti sindacali che usufruiscono dei permessi in via continuativa, i quali hanno la facoltà di consegnare le cedole entro i primi 5 giorni del mese successivo a quello di utilizzo del permesso.

Se la consegna delle cedole è effettuata con regolarità, le cedole di pertinenza di un anno possono essere utilizzate anche nel mese di gennaio dell'anno successivo.

DURATA DEL PERMESSO

I permessi sono previsti per **durate multiple di 15 minuti** con un **minimo di 1 ora**.

Se il permesso supera i 3/5 della mattinata lavorativa (orario antimeridiano) si intende fruita tutta la mattinata.

Se il permesso supera i 3/5 dell'orario pomeridiano si intende fruito tutto il pomeriggio.

Qualora non sia previsto l'intervallo meridiano, se il permesso supera i 3/5 dell'orario giornaliero si intende fruita tutta la giornata.

Se il permesso inizia prima che sia trascorsa 1 ora dall'inizio dell'orario di lavoro (antimeridiano o pomeridiano) o finisce a meno di 1 ora dalla fine dell'orario di lavoro (antimeridiano o pomeridiano) si intende fruito come permesso anche il periodo che separa dall'inizio o dalla fine dell'orario di lavoro.

PERMESSI SINDACALI PER LE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI

Un'ulteriore tipologia di permessi è **subordinata alla costituzione di strutture sindacali aziendali** come illustrato di seguito.

Va osservato che la frantumazione del settore in unità produttive con un numero di addetti sempre più ridotto e la tendenza alla chiusura delle filiali, rendono sempre più difficoltosa la costituzione di Rappresentanze aziendali diffuse sul territorio. Per questa ragione l'accordo 25 febbraio 2019 ha previsto l'istituzione di un **Osservatorio nazionale paritetico** che *"approfondisca il tema della rappresentanza e della costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali in relazione alle **variazioni del dimensionamento delle reti fisiche delle imprese e dell'organizzazione del lavoro**".*

COSTITUZIONE DELLA RAPPRESENTANZA SINDACALE AZIENDALE

Rappresentanze sindacali aziendali di un'Organizzazione sindacale possono essere costituite in ciascuna **unità produttiva con più di 15 dipendenti** presso le quali siano presenti **almeno 8 iscritti** alla medesima sigla sindacale.

Per **unità produttiva** si intende:

- la direzione generale o centrale,
- il centro contabile,
- il complesso delle dipendenze comunque denominate (sedi, filiali, succursali, agenzie, uffici, ecc.) operanti nell'ambito dello **stesso comune**.

Quindi nel caso in cui nello stesso comune fossero per esempio presenti più filiali esse costituiscono un'unica unità produttiva.

PERMESSI SPETTANTI

ELEZIONE DI DIRIGENTI DELLA RAPPRESENTANZA SINDACALE AZIENDALE

Per ciascuna Rappresentanza sindacale aziendale possono essere eletti dirigenti sindacali (definiti anche Rappresentanti sindacali aziendali o R.S.A.) nei **limiti** indicati nella tabella successiva (*Tabella 1*) i quali hanno la facoltà di fruire di **permessi** nelle misure di seguito indicate:

Tabella 1

N. dipendenti unità produttiva	Numero dirigenti	Permessi (durata massima)
fino a 200	1 dirigente	1 ora e 1/4 all'anno moltiplicato per il numero dei dipendenti
fino a 3.000	1 dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti	11 ore al mese
oltre 3.000	1 dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti	11 ore al mese

La costituzione di una Rappresentanza sindacale aziendale e il nominativo del dirigente eletto vanno comunicati all'azienda da parte dell'Organizzazione sindacale di appartenenza mediante lettera raccomandata a.r. accompagnata dalle firme di almeno 8 iscritti.

Le Rappresentanze sindacali aziendali durano in carica per un **periodo massimo di 4 anni**, trascorso il quale la comunicazione deve essere rinnovata.

Più Rappresentanze sindacali aziendali della medesima Organizzazione possono costituire un proprio **Organo di Coordinamento** (O.d.C.), dandone comunicazione all'azienda mediante lettera raccomandata a.r. con le firme dei componenti la Segreteria dell'O.d.C.. Per partecipare alle riunioni dell'Organo di Coordinamento sono previsti per ciascun R.S.A. **ulteriori permessi**:

- 2 giorni all'anno per aziende presenti in una sola regione o in due regioni limitrofe,
- 3 giorni all'anno negli altri casi.

COORDINAMENTI TERRITORIALI

Presso le imprese con oltre 5.000 dipendenti e struttura organizzativa particolarmente complessa e diffusamente distribuita sul territorio, è prevista la possibilità di costituire un Coordinamento per ambiti territoriali che accorpi funzioni in capo alle Rappresentanze sindacali aziendali del territorio di competenza.

Questo modello è stato adottato, per esempio, in Intesa Sanpaolo e Unicredit, dove accordi di secondo livello hanno altresì stabilito per i Segretari dei Coordinamenti territoriali (o Coordinatori territoriali) dotazioni di permessi più ampie di quelle previste dall'accordo nazionale (25 ore mensili in sostituzione della dotazione prevista per la carica di R.S.A.).

SEGRETARI DEGLI ORGANI DI COORDINAMENTO

In alternativa ai permessi indicati nella *Tabella 1*, per i soli Segretari degli Organi di Coordinamento⁵ sono previsti permessi nei seguenti limiti:

⁵ Per la FISAC le Segreterie degli Organi di Coordinamento sono elette dai Direttivi di Coordinamento costituiti nelle aziende in base al Regolamento delle strutture aziendali approvato dal Direttivo Nazionale del 24 e 25 marzo 2009.

Tabella 2

N. dipendenti dell'impresa	Numero beneficiari	Permessi mensili per ogni Segretario
fino a 1.000	1 segretario	15 ore al mese
fino a 3.000	2 segretari	19 ore al mese
oltre 3.000	3 segretari	25 ore al mese

Per la partecipazione alle riunioni dell'Organo di Coordinamento sono previsti anche per i Segretari dell'O.d.C. ulteriori permessi di:

- 2 giorni all'anno per aziende presenti in una sola regione o in due regioni limitrofe,
- 3 giorni all'anno negli altri casi.

La richiesta di permesso deve essere presentata con un preavviso di almeno 24 ore.

UTILIZZO DI ENTRAMBE LE TIPOLOGIE DI PERMESSO (A CEDOLE E PER R.S.A.)

Un Rappresentante sindacale aziendale può fruire, oltre che dei permessi descritti in questa sezione (Tabelle 1 e 2), anche dei permessi a cedola, sempreché ne sia data segnalazione all'ABI (secondo quanto illustrato al Paragrafo **CHI PUÒ UTILIZZARE I PERMESSI A CEDOLA**).

DISTACCHI A TEMPO PIENO DEI SEGRETARI DEGLI ORGANI DI COORDINAMENTO DI GRUPPO

Nei gruppi con più di 3.500 dipendenti, a ciascuna Organizzazione che abbia costituito l'Organo di Coordinamento in almeno un'azienda del gruppo sono concessi **distacchi a tempo pieno** dei Segretari degli O.d.C. nei seguenti limiti⁶:

Tabella 3

N. dipendenti del gruppo	LIVELLI DI RAPPRESENTATIVITÀ	
	oltre 5% e fino al 10%	oltre il 10%
da 3.500 a 7.000	1	2
da 7.001 a 10.000	2	3
da 10.001 a 20.000	3	4
da 20.001 a 35.000	3	5
oltre 35.000	3	6

I DIRITTI DI ASSEMBLEA IN ORARIO DI LAVORO

UNITÀ PRODUTTIVE⁷ CON PIÙ DI 15 DIPENDENTI

Nelle unità produttive con più di 15 dipendenti i lavoratori hanno diritto di riunirsi anche durante l'orario di lavoro nel limite di **10 ore annue**.

Le riunioni - che possono essere limitate a gruppi di lavoratori - devono essere indette con un preavviso di almeno 48 ore (*v. però oltre quanto previsto per le assemblee in orario di sportello*) dalle Rappresentanze sindacali aziendali (singolarmente o congiuntamente).

⁶ La rilevazione del numero dei dipendenti e degli iscritti è effettuata con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente. L'accordo 25 febbraio 2019 ha aumentato il numero dei distacchi a tempo pieno per livelli di rappresentatività superiori al 5%, cancellando invece la possibilità di fruire di distacchi per le Organizzazioni con percentuali di iscritti inferiori.

⁷ Per unità produttiva si intende:

- la direzione generale o centrale;
- il centro contabile;
- il complesso delle dipendenze comunque denominate (sedi, filiali, succursali, agenzie, uffici, ecc.) operanti nell'ambito dello stesso comune.

Quindi nel caso in cui nello stesso comune fossero per esempio presenti più filiali esse costituiscono un'unica unità produttiva.

Quindi in unità produttive con più di 15 dipendenti:

- qualora non vi sia alcuna Rappresentanza sindacale aziendale costituita, non potranno essere indette assemblee, e i dipendenti non potranno neppure partecipare ad assemblee convocate presso altre unità produttive;
- un'Organizzazione sindacale che non abbia costituito una propria Rappresentanza non potrà indire singolarmente alcuna assemblea.

Partecipazione di dirigenti esterni

Nel caso di assemblee che si svolgano all'interno dei luoghi di lavoro, alle assemblee possono partecipare al massimo 2 dirigenti sindacali non facenti parte dell'unità produttiva interessata che siano:

- componenti dei Direttivi territoriali di Organizzazioni sindacali con R.S.A. nell'azienda,
- Segretari dell'O.d.C. cui fa capo la R.S.A. promotrice dell'assemblea.

I nominativi vanno comunicati dalla R.S.A. che ha indetto la riunione.

UNITÀ PRODUTTIVE DI MINORI DIMENSIONI

UNITÀ PRODUTTIVE DA 8 A 15 DIPENDENTI

Per le unità produttive da 8 a 15 dipendenti il limite è di **8 ore annue**.

La convocazione va effettuata da parte delle Segreterie dei Sindacati territoriali.

Partecipazione di dirigenti esterni

Nel caso di assemblee che si svolgano all'interno dei luoghi di lavoro, è consentita la presenza di 1 dirigente esterno per ciascuna delle Organizzazioni promotrici che sia componente dei Direttivi territoriali oppure Segretario/a dell'O.d.C..

UNITÀ PRODUTTIVE DA 3 A 7 DIPENDENTI

Nelle unità produttive da 3 a 7 dipendenti i lavoratori possono partecipare alle **assemblee indette nell'unità produttiva più vicina** nel limite di **5 ore annue**.

Deve essere assicurata l'operatività dello sportello. Quindi in questi casi occorrerà che alcuni lavoratori, in accordo con gli altri colleghi (nell'ambito di un'auspicabile "turnazione"), rinuncino a partecipare all'assemblea per poter garantire l'apertura al pubblico dell'unità produttiva; tale vincolo non sussiste nel caso di **assemblee aventi ad oggetto gli accordi di rinnovo dei CCNL e del contratto di secondo livello**. Infatti, al fine di favorire la generale partecipazione dei lavoratori alle assemblee su tali temi, l'accordo 25 febbraio 2019 ha previsto che l'operatività degli sportelli si consideri assicurata con la loro apertura nell'orario antimeridiano.

UNITÀ PRODUTTIVE FINO A 2 DIPENDENTI

Nelle unità produttive di 1 o 2 dipendenti i lavoratori possono partecipare alle **assemblee indette nell'unità produttiva più vicina** nel limite di **5 ore annue** e per massimo 2 volte l'anno.

ASSEMBLEE IN ORARIO DI SPORTELLO

Se l'orario di sportello supera le 5 ore e interessa anche il pomeriggio le assemblee dovranno:

- avere durata di almeno 1 ora,
- coprire l'intero orario di sportello pomeridiano, eccezion fatta per le dipendenze con termine dell'orario di sportello oltre le 17.00 per le quali è prevista una possibilità alternativa (v. *oltre*).

Ogni Organizzazione sindacale potrà convocare assemblee in orario di sportello al massimo 3 volte l'anno⁸.

⁸ Tale limite non riguarda le riunioni indette esclusivamente per gruppi di lavoratori la cui attività non risulti indispensabile per la regolare operatività dei servizi di sportello.

Il **preavviso minimo** è di **3 giorni lavorativi interi**.

Non possono essere indette assemblee che interessino:

- il giorno 27 del mese (o la giornata lavorativa immediatamente precedente, se il 27 non è lavorativo) o, comunque, giornata coincidente con pagamento di stipendi e pensioni;
- l'ultima giornata lavorativa del mese;
- gli ultimi 2 giorni utili per la riscossione delle imposte.

Nei casi in cui le assemblee riguardino succursali in cui l'**orario di sportello** termina **oltre le 17.00** (es. Filiali "flexi" di Intesa Sanpaolo), le assemblee potranno coincidere in modo anche solo parziale con l'orario di sportello, a condizione che sia assicurata l'operatività dello sportello.

Quindi in questi casi occorrerà che alcuni lavoratori, in accordo con gli altri colleghi (nell'ambito di un'auspicabile "turnazione"), rinuncino a partecipare all'assemblea per poter garantire l'apertura al pubblico dell'unità produttiva.

Ai fini del quantitativo annuo di ore per le assemblee del personale è imputato il tempo correlato alla partecipazione alle assemblee stesse, tenuto conto dell'orario di indizione.

La decisione di occupare solo parzialmente l'orario di sportello (vincolando però i colleghi all'obbligo di assicurare, sia pure a "ranghi ridotti", l'operatività dello sportello) potrà risultare conveniente qualora si voglia evitare un notevole "dispendio" delle ore disponibili con una sola assemblea: ne andrà di volta in volta valutata l'opportunità, considerato che è sempre possibile continuare a impegnare l'intero orario pomeridiano (con un maggior utilizzo di ore di assemblea, ma senza necessità di garantire l'operatività della filiale).

TABELLA RIASSUNTIVA DIRITTI DI ASSEMBLEA

N. dipendenti unità produttiva	Massimo ore annue	Nota
1. Oltre 15 dipendenti	10 ore	Deve essere costituita una Rappresentanza sindacale aziendale a cui spetta il compito di indire l'assemblea.
2. Da 8 a 15 dipendenti	8 ore	Convocazione da parte delle Segreterie dei Sindacati territoriali
3. Da 3 a 7 dipendenti	5 ore	Possono partecipare alle assemblee dell'unità produttiva più vicina (indette in base ai criteri di cui ai punti 1. e 2.) Deve essere assicurata l'operatività dello sportello* salvo il caso di assemblee aventi ad oggetto gli accordi di rinnovo dei CCNL e del contratto di secondo livello (in questi casi sufficiente apertura antimeridiana)
4. Da 1 a 2 dipendenti	5 ore massimo 2 volte all'anno	Possono partecipare alle assemblee dell'unità produttiva più vicina (indette in base ai criteri di cui ai punti 1. e 2.)

* L'operatività dello sportello deve inoltre essere sempre assicurata nei casi in cui le assemblee riguardino succursali in cui l'orario di sportello termina oltre le 17.00 e non coprano l'intero orario di sportello.